

	<div style="text-align: center;">   <b>Ministero dell'istruzione – Istituto Comprensivo “Ezio Crespi” –</b>  <b>VAIC86600x</b>          Via Comerio 10 Busto Arsizio (VA) <b>Tel.</b> 0331/684288 <b>Fax</b> 0331695999 <b>E-mail</b> <a href="mailto:VAIC86600x@istruzione.it">VAIC86600x@istruzione.it</a>  <a href="http://www.compresivocrespi.edu.it">www.compresivocrespi.edu.it</a> <b>PEC:</b> VAIC86600x@pec.istruzione.it       </div>	
--	---	---

## Regolamento d'Istituto in merito all'uso dell'IA

Il presente regolamento disciplina l'utilizzo delle tecnologie di **Intelligenza Artificiale (IA)** all'interno dell'Istituto, con l'obiettivo di promuovere un impiego **etico, sicuro e responsabile** a supporto dei processi didattici, organizzativi e amministrativi tutelando studenti, docenti e dati personali

### Art. 1 – Obiettivi

1. Le disposizioni seguenti hanno lo scopo di regolamentare l'utilizzo degli strumenti di IA, come definiti nell'art. 2, da parte del personale della scuola e degli studenti e nel rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della L. 132/2025, del Regolamento 2016/679 e del DM 166/2025.
2. L'utilizzo degli strumenti di IA nelle attività didattiche e organizzative è finalizzato a promuovere un uso consapevole, critico e responsabile delle tecnologie digitali, a sostegno dell'inclusione, della personalizzazione degli apprendimenti e dello sviluppo delle competenze di cittadinanza digitale, in coerenza con il PTOF, con l'insegnamento dell'educazione civica e con il quadro europeo delle competenze digitali (DigComp 3.0).

### Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente titolo si intende per:
  - a) Intelligenza artificiale (IA o AI): un sistema di machine learning progettato per operare con vari livelli di autonomia che può, per obiettivi espliciti o impliciti, generare risultati come previsioni, raccomandazioni o decisioni che influenzano ambienti fisici o virtuali.
  - b) agente (agent): un sistema intelligente autonomo che esegue compiti specifici senza l'intervento umano in ambiente virtuale o fisico.
  - c) strumenti di IA: programmi, agent, sistemi informatici messi a disposizione da fornitori esterni o sviluppati all'interno della scuola che rientrano nelle definizioni di cui alle lettere a) e b) del presente articolo.
  - d) Sistema di IA (ai sensi dell'AI Act): un sistema di intelligenza artificiale basato su approcci di analisi automatica dei dati, progettato per operare con vari livelli di autonomia e in grado di generare risultati (contenuti, previsioni, raccomandazioni o decisioni) che influenzano ambienti fisici o virtuali. Ai fini del presente regolamento, l'Istituto assume come riferimento la definizione di cui all'art. 3 dell'AI Act e alle Linee guida ministeriali sull'IA nella scuola.
  - e) sistema di IA ad alto rischio: sistemi di IA e loro utilizzo secondo quanto stabilito dall'Allegato III del Regolamento UE 2024/1689.

### **Art. 3 – Uso di strumenti di IA da parte dei docenti**

1. L'uso degli strumenti di IA da parte dei docenti deve rispettare le normative vigenti, le Linee guida ministeriali e le disposizioni della scuola per la tutela della privacy.
2. L'utilizzo degli strumenti di IA deve tenere conto dei limiti contrattuali relativi all'età degli studenti, stabiliti dai fornitori di IA e dalle norme vigenti.
3. La scelta di strumenti di IA deve essere coerente con le previsioni del PTOF in merito all'adozione dei materiali didattici.
4. L'utilizzo didattico di strumenti di IA è pianificato all'interno della progettazione disciplinare e interdisciplinare.
5. I docenti informano in modo trasparente studenti e famiglie quando materiali e attività sono stati predisposti con il supporto di strumenti di IA, esplicitando finalità, limiti e responsabilità dell'uso di tali strumenti.
6. L'uso di strumenti di IA non deve comportare costi aggiuntivi per gli studenti e le famiglie salvo che non siano approvati secondo procedure previste per l'adozione dei libri di testo.
7. L'utilizzo di sistemi di IA ad alto rischio di cui all'Allegato III del Regolamento UE 2024/1689 non è consentito.
8. L'utilizzo di agenti (AI agent) deve essere autorizzato espressamente dal Dirigente scolastico e in ogni caso deve prevedere la supervisione umana delle azioni che potrebbe intraprendere.
9. La responsabilità circa le decisioni resta in capo alle persone fisiche anche nel caso in cui queste si siano avvalse del supporto di strumenti di IA per la loro adozione.
10. L'Istituto promuove iniziative di formazione rivolte al personale docente e ATA per favorire un livello adeguato di alfabetizzazione in materia di IA, in coerenza con le Linee guida ministeriali e con il quadro di competenze digitali per i docenti.

### **Art. 4 – Uso di strumenti di IA per attività istituzionali**

1. L'uso di strumenti di IA per attività istituzionali e di produzione di atti e documenti deve rispettare le norme in vigore e le disposizioni della scuola a tutela della privacy, della sicurezza dei dati e della struttura informatica.
2. La responsabilità del contenuto dei documenti prodotti con l'utilizzo di strumenti di IA resta in capo alla persona fisica che ha utilizzato l'IA per crearli.
3. La responsabilità circa le decisioni resta in capo alle persone fisiche anche nel caso in cui queste si siano avvalse del supporto di strumenti di IA per la loro adozione.

4. L'utilizzo di sistemi di IA ad alto rischio di cui all'Allegato III del Regolamento UE 2024/1689 non è consentito.
5. L'utilizzo di agenti (AI agent) deve essere autorizzato espressamente dal Dirigente scolastico, sentito il DPO, e in ogni caso deve prevedere la supervisione umana delle azioni che potrebbe intraprendere.

#### **Art. 5 – Uso di strumenti di IA da parte degli studenti**

1. L'uso diretto degli strumenti di IA da parte degli studenti deve rispettare i limiti di età previsti contrattualmente dai fornitori degli strumenti stessi. I minori che non hanno ancora compiuto 14 anni non possono utilizzare sistemi di IA né cedere i propri dati personali senza l'autorizzazione di chi esercita la responsabilità genitoriale.
2. Gli studenti, nell'uso degli strumenti di IA, devono rispettare le norme in vigore e le disposizioni della scuola per la tutela della privacy, la sicurezza dei dati e del sistema informatico della scuola anche nell'uso al di fuori di essa.
3. L'uso degli strumenti di IA da parte degli studenti rientra nelle attività di educazione civica e di cittadinanza digitale, con particolare riferimento allo sviluppo del pensiero critico, alla comprensione dei limiti e dei rischi dei sistemi di IA (bias, disinformazione, tutela dei dati personali) e alla capacità di dichiarare correttamente il contributo dell'IA nei propri elaborati.
4. L'uso degli strumenti di IA da parte degli studenti è differenziato per ordine di scuola:
  - a. nella scuola dell'infanzia, l'eventuale uso avviene esclusivamente in forma mediata, tramite attività guidate dall'insegnante, senza accesso diretto degli alunni ai sistemi di IA;
  - b. nella scuola primaria, l'uso è limitato a strumenti scelti dall'Istituto e utilizzati in contesti didattici guidati, con forte supervisione del docente;
  - c. nella scuola secondaria di primo grado, gli studenti possono utilizzare strumenti di IA all'interno di attività progettate dai docenti, solo tramite strumenti inseriti nel perimetro scolastico (piattaforme istituzionali, account di classe/docente) e nel rispetto del presente regolamento, dei limiti d'età e di quanto previsto da Legge 132/2025 e Linee guida MIM;
5. La produzione di materiali a fini didattici con l'uso dell'IA deve essere dichiarata esplicitamente con le modalità concordate con l'insegnante.
6. Lo studente rimane responsabile, anche sul piano disciplinare, dei materiali da lui prodotti con gli strumenti di IA. In caso di uso improprio o non autorizzato di strumenti di IA, oltre alle eventuali sanzioni disciplinari previste dal Regolamento di Istituto, sono attivate azioni di tipo formativo (a solo titolo esemplificativo: percorsi di riflessione guidata, attività di approfondimento su uso etico e responsabile delle tecnologie) con il coinvolgimento di docenti, famiglie e, ove opportuno, delle figure di sistema competenti.
7. Rimane ferma la responsabilità dei genitori per l'utilizzo di strumenti di IA al di fuori della scuola.

## Classificazione del rischio – AI Act

- **Rischio inaccettabile**

Esempi: manipolazione del comportamento, sfruttamento delle informazioni personali vulnerabili, valutazione sociale, biometria

Nel contesto scolastico rientrano in questa categoria, ad esempio, sistemi che valutano o riconoscono emozioni e stati d'animo degli studenti a fini di controllo o profilazione, o che attribuiscono punteggi di "valutazione sociale" automatica. Tali sistemi non possono essere utilizzati nell'Istituto.

- **Rischio alto**

Esempi: valutazione del credito, idoneità per assicurazioni sanitarie e benefici pubblici, selezione per lavoro, sistemi di sorveglianza, valutazione di verifiche

Nel contesto scolastico sono da considerarsi ad alto rischio, ad esempio, i sistemi che determinano o incidono in modo significativo su accesso, ammissione, assegnazione a percorsi o valutazione formale degli studenti. L'Istituto non utilizza sistemi di IA ad alto rischio.

- **Rischio limitato**

Esempi: sistemi di IA che interagiscono con i consumatori e creano contenuti generativi (come immagini, audio, video).

In ambito scolastico vi rientrano, ad esempio, chatbot educativi e sistemi generativi utilizzati per attività didattiche (testo, immagini, audio, video). Il loro uso richiede particolare attenzione alla trasparenza verso studenti e famiglie, alla tutela dei dati personali e allo sviluppo del pensiero critico rispetto ai contenuti generati.

- **Rischio minimo**

Esempi: filtri antispam, videogiochi basati su IA.

In questa categoria rientrano strumenti di supporto tecnico o ludico che non incidono direttamente sui diritti fondamentali degli studenti e del personale e che possono essere utilizzati, nel rispetto delle norme vigenti, per favorire l'innovazione e la sperimentazione didattica.

### Esempi concreti di uso corretto dell'IA a fini didattici

- In una **classe quarta primaria** l'insegnante decide di usare un generatore di immagini per illustrare una storia inventata dai bambini:

- Lo inserisce nella programmazione (es. UdA di italiano + arte + educazione civica).

- Si riferisce alle Linee guida d'istituto che dicono: per la primaria si usano solo strumenti con account del docente, proiezione alla LIM, niente account personali dei bambini.

- In una **secondaria di primo grado**, un docente di lettere vuole usare un chatbot per fare brainstorming su un argomento:

- Lo inserisce nella programmazione di italiano / educazione civica.

- Segue le Linee guida che indicano: come presentarlo agli studenti, come far dichiarare l'uso dell'IA, cosa non delegare all'IA (es. valutazioni).